

COMUNE DI GONNOSNO'

UFFICIO DEL SEGRETARIO COMUNALE

PROT. N. 3315 DEL 28/06/15

Direttiva su specifici adempimenti connessi al d.lgs. 33\2013, l. 190\2012:

INCOMPATIBILITA' EX DIPENDENTI

COLLABORATORI E CONSULENTI DELL'ENTE

Ai Responsabili d' Area

Ai Dipendenti

Al Servizio personale

Tra le novità introdotte dalle norme citate, si ricordano alcuni adempimenti obbligatori di particolare importanza:

1. Art. 53 c. 16 ter D.Lgs. 165/2001 Incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi

*I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. **I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.***

(comma introdotto dall'art. 1, comma 42, legge n. 190 del 2012)

Alla luce della vigente normativa:

- a) I Responsabili di servizio e di procedimento sono invitati a richiedere nei bandi di gara, lettere d'invito o altri atti propedeutici agli affidamenti, che il concorrente dichiari di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e di non avere attribuito incarichi a ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni nei loro confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto, utilizzando la seguente clausola:

"Si dichiara, ai sensi dell'art. 53, comma 16 ter del D.Lgs. 165/2001, di non avere attribuito incarichi a ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni nei loro confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto"

- b) I Responsabili di servizio e di procedimento, i componenti delle Commissioni di gara, devono disporre, per quanto di competenza, l'esclusione dalle procedure di affidamento dei soggetti che abbiano disatteso le norme sopra richiamate.
- c) Nei contratti dovrà essere inserita la seguente clausola:



"L'aggiudicatario, con la sottoscrizione del presente contratto, attesta, ai sensi dell'art. 53, comma 16 ter del D. Lgs. n. 165/2001, di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi a ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni nei confronti del medesimo aggiudicatario, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto"

- d) Il Responsabile del Personale dovrà assicurarsi che nei contratti di assunzione del personale sia inserita la clausola che prevede il divieto di prestare attività lavorativa a titolo di lavoro subordinato o di lavoro autonomo per i tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, nei confronti di destinatari di provvedimenti adottati o di contratti conclusi con l'apporto decisionale del dipendente.
- e) Nel caso venga accertata la violazione da parte di ex dipendenti dei divieti contenuti nell'art. 53, c. 16 ter del D.LGS. 165/01, il Dirigente competente ha l'obbligo di dare immediata notizia all'autorità giudiziaria e deve attivare le procedure per ottenere il risarcimento del danno subito dall'Ente, mediante la proposizione di costituzione in giudizio dell'Ente.

2. Art. 15 D.Lg. 33/2013 ; Art. 53 c. 14 e ss D.Lgs. 165/2001 COLLABORATORI E CONSULENTI

Art. 15 Obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi dirigenziali e di collaborazione o consulenza

1. Fermi restando gli obblighi di comunicazione di cui all'articolo 17, comma 22, della legge 15 maggio 1997, n. 127, **le pubbliche amministrazioni pubblicano e aggiornano** le seguenti informazioni relative ai titolari di **incarichi amministrativi di vertice e di incarichi dirigenziali, a qualsiasi titolo conferiti, nonché di collaborazione o consulenza:**

- a) gli estremi dell'atto di conferimento dell'incarico;
- b) il curriculum vitae;
- c) i dati relativi allo svolgimento di incarichi o la titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione o lo svolgimento di attività professionali;
- d) i compensi, comunque denominati, relativi al rapporto di lavoro, di consulenza o di collaborazione, con specifica evidenza delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato.

2. **La pubblicazione degli estremi degli atti** di conferimento di incarichi dirigenziali a soggetti estranei alla pubblica amministrazione, **di collaborazione o di consulenza** a soggetti esterni a qualsiasi titolo per i quali è previsto un compenso, completi di indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell'incarico e dell'ammontare erogato, **nonché la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica** dei relativi dati ai sensi dell'articolo 53, comma 14, secondo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, sono condizioni per l'acquisizione dell'efficacia dell'atto e per la liquidazione dei relativi compensi. Le amministrazioni pubblicano e mantengono aggiornati sui rispettivi siti istituzionali gli elenchi dei propri consulenti indicando l'oggetto, la durata e il compenso dell'incarico. Il Dipartimento della funzione pubblica consente la consultazione, anche per nominativo, dei dati di cui al presente comma.

3. In caso di omessa pubblicazione di quanto previsto al comma 2, il pagamento del corrispettivo determina la responsabilità del dirigente che l'ha disposto, accertata all'esito del procedimento



disciplinare, e comporta il pagamento di una sanzione pari alla somma corrisposta, fatto salvo il risarcimento del danno del destinatario ove ricorrano le condizioni di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.

4. Le pubbliche amministrazioni **pubblicano** i dati cui ai commi 1 e 2 **entro tre mesi** dal conferimento dell'incarico **e per i tre anni successivi** alla cessazione dell'incarico.

Art. 53 comma 14 e ss D. Lgs. 165/2001

Al fine della verifica dell'applicazione delle norme di cui all'articolo 1, commi 123 e 127, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni e integrazioni, le amministrazioni pubbliche sono tenute a comunicare al Dipartimento della funzione pubblica, in via telematica o su supporto magnetico, entro il 30 giugno di ciascun anno, i compensi percepiti dai propri dipendenti anche per incarichi relativi a compiti e doveri d'ufficio; sono altresì tenute a comunicare semestralmente l'elenco dei collaboratori esterni e dei soggetti cui sono stati affidati incarichi di consulenza, con l'indicazione della ragione dell'incarico e dell'ammontare dei compensi corrisposti. Le amministrazioni rendono noti, mediante inserimento nelle proprie banche dati accessibili al pubblico per via telematica, gli elenchi dei propri consulenti indicando l'oggetto, la durata e il compenso dell'incarico nonche' l'attestazione dell'avvenuta verifica dell'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi. Le informazioni relative a consulenze e incarichi comunicate dalle amministrazioni al Dipartimento della funzione pubblica, nonche' le informazioni pubblicate dalle stesse nelle proprie banche dati accessibili al pubblico per via telematica ai sensi del presente articolo, sono trasmesse e pubblicate in tabelle riassuntive rese liberamente scaricabili in un formato digitale standard aperto che consenta di analizzare e rielaborare, anche a fini statistici, i dati informatici. Entro il 31 dicembre di ciascun anno il Dipartimento della funzione pubblica trasmette alla Corte dei conti l'elenco delle amministrazioni che hanno omesso di trasmettere e pubblicare, in tutto o in parte, le informazioni di cui al terzo periodo del presente comma in formato digitale standard aperto. Entro il 31 dicembre di ciascun anno il Dipartimento della funzione pubblica trasmette alla Corte dei conti l'elenco delle amministrazioni che hanno omesso di effettuare la comunicazione, avente ad oggetto l'elenco dei collaboratori esterni e dei soggetti cui sono stati affidati incarichi di consulenza.

15. Le amministrazioni che omettono gli adempimenti di cui ai commi da 11 a 14 non possono conferire nuovi incarichi fino a quando non adempiono. I soggetti di cui al comma 9 che omettono le comunicazioni di cui al comma 11 incorrono nella sanzione di cui allo stesso comma 9.

Allegato A delibera CIVIT 50/2013

Consulenti e collaboratori	T (ex A)	Art. 15, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Consulenti e collaboratori (da pubblicare in tabelle)	Estremi degli atti di conferimento di incarichi di collaborazione o di consulenza a soggetti esterni a qualsiasi titolo (compresi quelli affidati con contratto di collaborazione coordinata e continuativa) per i quali è previsto un compenso con indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell'incarico e dell'ammontare erogato	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
		Art. 10, c. 8, lett. d), d.lgs. n. 33/2013		Per ciascun titolare di incarico:	
		Art. 15, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013		1) curriculum, redatto in conformità al vigente modello europeo	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
		Art. 15, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013		2) compensi comunque denominati, relativi al rapporto di lavoro, di consulenza o di collaborazione (compresi quelli affidati con contratto di collaborazione coordinata e continuativa), con specifica evidenza delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
		Art. 15, c. 1, lett. e), d.lgs. n. 33/2013		3) dati relativi allo svolgimento di incarichi o alla titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione o allo svolgimento di attività professionali	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
	A	Art. 15, c. 2, d.lgs. n. 33/2013 Art. 53, c. 14, d.lgs. n. 165/2001 Art. 53, c. 14, d.lgs. n. 165/2001		Tabelle relative agli elenchi dei consulenti con indicazione di oggetto, durata e compenso dell'incarico (comunicate alla Funzione pubblica)	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
				Attestazione dell'avvenuta verifica dell'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse	Tempestivo

Dalle norme citate emerge che:

- a) I consulenti e collaboratori esterni individuati dall'Ente, devono redigere apposita dichiarazione che contenga i seguenti elementi:
- Dati relativi ad eventuali incarichi o cariche presso enti di diritto privato regolati o finanziati dalla p.a. o allo svolgimento di attività professionali
 - Insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse. Il Responsabile che conferisce l'incarico deve attestare l'avvenuta verifica dell'insussistenza di tali situazioni.

Inoltre i consulenti e collaboratori devono inviare curriculum vitae in formato europeo.

Tali informazioni, unitamente ai dati relativi a: provvedimento di incarico, soggetto percettore, ragione dell'incarico, ammontare del compenso (da redigere in una tabella ad hoc) devono essere pubblicate, entro tre mesi dall'incarico, nella sezione Amministrazione trasparente – sottosezione "Consulenti e collaboratori".

- b) L'Ufficio personale, oltre all'invio **entro il 30 giugno** al Dipartimento della funzione pubblica l'elenco dei compensi percepiti dai propri dipendenti (fatto salvo l'ulteriore adempimento previsto dal comma 12 dell'art. 53 relativo ad incarichi autorizzati), deve **inviare semestralmente l'elenco dei collaboratori o consulenti con l'indicazione della ragione dell'incarico e i compensi corrisposti**. A tal fine, **i Responsabili d'Area sono tenuti a comunicare all'ufficio personale, all'atto del conferimento dell'incarico, i dati richiesti dalla norma al fine della loro pubblicazione sul sito ed invio alla Funzione pubblica.**
- c) Si segnala che le **sanzioni** per la mancata pubblicazione dei dati, nonché dell'omesso invio alla Funzione Pubblica, sono rilevanti, e pertanto si raccomanda vivamente di adempiere correttamente alle prescrizioni contenute nelle norme citate.
- d) Per quanto concerne l'individuazione degli incarichi che rientrano tra quelli di consulenza e di collaborazione, l'ANAC ha precisato che spetta all'Amministrazione individuare gli incarichi esclusi da tali categorie, motivandolo nell'atto. Si ritiene che siano da escludere gli affidamenti per prestazione di servizi (per i quali l'obbligo di trasparenza si assolve con la pubblicazione dei dati in "bandi e contratti"). L'ANAC inoltre, su specifici quesiti, ha sicuramente incluso nella categoria di consulenti e collaboratori le seguenti figure: incarichi di patrocinio legale; incarico di revisore; incarico di membro commissione di gara o concorso a soggetti esterni, consulenti tecnici.
- e) Si mettono a disposizione per mezzo su apposita cartella denominata "consulenti e collaboratori" in "server1, scambio dati condivisione", alcuni *fac simile* che potrebbero essere utilizzati per adempiere agli obblighi ed in particolare:
- Tabella da pubblicare nel sito relativa all'incarico
 - Dichiarazione insussistenza conflitto d'interessi
 - Dichiarazione svolgimento incarichi presso enti di diritto privato regolati o finanziati dalla p.a. o attività professionali
 - Attestazione verifica insussistenza conflitto d'interessi

Gonnosnò, 18.06.2015

I Segretario Comunale

Dott. Gianluca Cossu

